



COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1 - Tel. 0122/49002 – Fax. 0122/640414
www.comune.bussoleno.to.it

AREA DEMOGRAFICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Determinazione num.	64
del	11.12.2023

- Uff. Segreteria
- Uff. Finanziario
- Albo Pretorio
- Copia Uff.

DETERMINAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE PERIODO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE: SALDI INVERNALI ANNO 2024 E ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La legge regionale 28/1999, all'art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale nr. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d. saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- La Regione Piemonte, in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24.03.2011, ha esercitato la propria competenza con Deliberazione di Giunta n. 3-8048 del 12.12.2018, confermando le seguenti scadenze come da comunicazione AOO CTC Prot. n. 00000711 del 23.05.2022 Assessorato Cultura, Turismo, Commercio:
 1. Data inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
 2. Data inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio, che nel 2022 corrisponde al giorno sabato 2 luglio;

Dato atto che sono state fornite le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale 28/1999 secondo le seguenti specificazioni:

- I saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla suddetta deliberazione di Giunta regionale, in conformità con le decisioni della Conferenza delle Regioni, ossia, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;
- Per i saldi invernali qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- al Comune compete definire la scansione temporale delle otto settimane di durata;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle date individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione.

Rammentato che l'art. 14 bis della Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 prevede il divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti alla data di inizio dei saldi;

Preso atto che la Regione Piemonte con nota Prot. n. 00000858 del 04.12.2023, ha comunicato che l'inizio delle vendite straordinarie per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 5 gennaio 2024;

Dato atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel nostro territorio in uno periodo consecutivo della durata massima consentita dal disposto normativo, vale a dire otto settimane, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori del settore e dai clienti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 15, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Vista la legge regionale 12.11.1999 n. 28 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 18 ottobre 2004 n. 27;

Vista la D.G.R. 21-2520 del 30.11.2015;

Vista la L.R. n. 3 dell'11 marzo 2015;

Vista la D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;

Vista la L.R. n. 30 del 7 dicembre 2021;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 nr. 267;

DETERMINA

1. di fissare per lo svolgimento delle vendite di fine stagione per la stagione invernale la scansione temporale in **otto settimane continuative dal 5 gennaio al 1 marzo 2024 compresi**;
2. di dare atto che la disciplina delle vendite di fine stagione è contenuta nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30 novembre 2000;
3. di ricordare che:
 - ai sensi dell'art. 14 della L.r. 12/11/1999 n. 28, come modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 3/2015, l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite di fine stagione, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento stabilite dal comune a tutela dei consumatori (**non è più prevista la comunicazione al Comune**);
 - ai sensi dell'art. 15 comma 3 della citata legge regionale, «nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone»;
 - ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., «nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto»;
 - ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., «lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto»;

- l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 06.09.2005, n. 206;
 - in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge;
4. di dare atto che il Comando di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;
 5. di dare atto che il presente provvedimento sarà noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Attività Produttive
(Dr.ssa Simona CUATTO)